



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 1111/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 4

6^a Proposta (di iniziativa consiliare)

dei Consiglieri De Vito, Raggi, Frongia e Stefano:

Modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale, modificato da ultimo con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 20 settembre 2013;

Che l'art. 82, c. 2 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, mentre il successivo c. 11 stabilisce che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere a consigli e commissioni, rinviando al Regolamento la definizione di termini e modalità;

Che tale previsione è riportata nell'art. 12, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale "Gettone di presenza e indennità di funzione", che prevede la corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;

Che la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non dà diritto alla corresponsione del gettone, e pertanto occorre modificare il primo comma del succitato art. 12, eliminando il riferimento alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;

Che nel Regolamento, inoltre, tanto nel Capo VII (Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio) quanto nel Capo IX (Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali) non è previsto un tempo minimo necessario per conseguire il gettone di presenza da parte del Consigliere;

Che si ritiene opportuno rendere qualificata la partecipazione del Consigliere alle riunioni dell'Assemblea, delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali ai fini della corresponsione del gettone, prevedendo un tempo minimo di presenza;

Che il D.Lgs. n. (33/2012) ha introdotto principi di massima pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Che, in particolare, l'art. 1 "Principio generale di trasparenza" recita testualmente: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

Che il comma 3 dell'art. 16 "Funzioni del Presidente", stabilisce che il Presidente del Consiglio Comunale promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e gli organismi di partecipazione;

Che il comma 1 dell'art. 30 "Pubblicità delle sedute" prevede che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese;

Che il comma 3 del già citato art. 30 stabilisce che, al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute, il Presidente può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, e al comma 4 che può autorizzare, sentito l'Ufficio di Presidenza, la trasmissione delle sedute da parte delle emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta;

Che i moderni sistemi di telecomunicazione permettono la diretta streaming, delle sedute dell'Assemblea e delle sue articolazioni, in maniera efficace e a costi estremamente contenuti (si pensi alle piattaforme web come Youtube, Hangout...);

Che molti comuni italiani hanno già adottato sistemi di diretta streaming, tanto per le riunioni dei Consigli Comunali quanto per quelle le Commissioni Consiliari;

Che, tuttavia, tanto l'art. 30 quanto l'art. 91 del Regolamento del Consiglio Comunale, entrambe rubricati "Pubblicità delle sedute" e riferiti rispettivamente al Consiglio Comunale e alle Commissioni Capitoline, nulla stabiliscono riguardo alla possibilità di trasmettere le sedute in diretta, eventualmente anche in streaming;

Che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, all'art. 7, comma 6 afferma che "Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale";

Che pertanto si ritiene necessario adeguare le previsioni contenute nel Regolamento in tema di ripresa e trasmissione delle sedute dell'organo assembleare e delle sue articolazioni alle opportunità offerte dagli attuali sistemi di telecomunicazione e, nel contempo, alle esigenze di trasparenza e massima diffusione delle informazioni normativamente previste, tutto ciò nel rispetto delle competenze di natura organizzativa e amministrativa riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale attribuite all'Ufficio di Presidenza, e dei poteri di direzione dei lavori attribuiti ai Presidenti delle Commissioni;

Che con particolare riguardo alle sedute del Consiglio, si ritiene opportuno prevedere la loro trasmissione, in diretta e non, sul sito dell'Ente e a cura del medesimo, così da realizzare appieno il principio di pubblicità espresso all'art. 30 del Regolamento;

Che con riguardo alle Commissioni, sia prevista non solo la possibilità di trasmettere le sedute, in diretta e non, sul sito dell'Ente, analogamente a quelle del Consiglio, ma anche da parte di singoli Consiglieri, previo accordo con il Presidente della Commissione, e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Ufficio di Presidenza;

Che l'art. 90 del Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Permanenti, le cui norme regolamentari si applicano anche alle altre Commissioni specificamente previste nel Regolamento (Commissione delle Elette, Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza e Commissione Roma Capitale) e a quelle Speciali;

Che tempi di approvazione dei verbali delle sedute delle Commissioni previsti all'art. 90, comma 9 appaiono eccessivamente lunghi, e non funzionali allo svolgimento dei lavori;

Che appare quindi utile intervenire sulla tempistica di approvazione e trasmissione dei verbali delle Commissioni;

Che spesso le sedute delle Commissioni vanno a sovrapporsi negli orari, rendendo di fatto impossibile la partecipazione del Consigliere a quelle di sua competenza, tenuto peraltro conto delle varie sedi in cui le stesse Commissioni hanno svolgimento;

Che quindi si ritiene opportuno integrare la previsione contenuta all'art. 90, comma 11 – che stabilisce che il Presidente del Consiglio Comunale riunisce i Presidenti delle Commissioni, al fine di armonizzare il programma di lavoro del Consiglio con quello delle Commissioni – con un'ulteriore previsione relativa alle Commissioni medesime, finalizzata all'armonizzazione dei lavori delle stesse, nel rispetto della loro autonomia e dei principi di economicità ed efficienza cui i lavori degli organi dell'Amministrazione Capitolina devono ispirarsi;


TUTTO CIO' PREMESSO
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA


1. di modificare l'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale, eliminando le parole: "e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi";
2. di modificare l'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale, aggiungendo alla fine del comma 1 le seguenti parole: "Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la sua presenza, anche non continuativa, per almeno metà della durata della seduta, attestata dal verbale della stessa."; *o almeno 30' e onsec.*
3. di modificare l'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale aggiungendo alla fine del comma 1 le seguenti parole: "La pubblicità è assicurata (anche) mediante la trasmissione, in diretta e non, delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente.";
4. di modificare al comma 9 dell'art. 90 del Regolamento sostituendo le parole "entro il termine di trenta giorni dalla seduta cui si riferisce", con le parole "entro la terza seduta successiva e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di dieci giorni, fatti salvi i periodi di sospensione dei lavori della Commissione stessa (periodo estivo festività, ecc..). Nei 5 giorni successivi alla approvazione dei verbali, questi debbono essere pubblicati sul sito istituzionale: la pubblicazione è curata dall'Ufficio del Consiglio Comunale";
5. di aggiungere alla fine del comma 11 dell'art. 90 le seguenti parole: "e delle Commissioni stesse, al fine di evitare possibilmente il loro svolgimento in orari contemporanei.";
6. di aggiungere alla conclusione del comma 1 dell'art. 91 le seguenti parole: "La pubblicità è assicurata anche mediante la trasmissione, in diretta e non, delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente. Le sedute pubbliche possono essere riprese e trasmesse in diretta streaming, anche da parte di un Consigliere, previo accordo con il Presidente della Commissione, e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Ufficio di Presidenza.".

EMENDAMENTO alla
PROC. 6/2014

3) aggiunga, all'art. 2 del deliberato, successivamente
alla parola "STESSA", il seguente periodo: "OVVERO
PER ALMENO ^{VENTI} ~~TRENTA~~ (20) GIORNI CONSECUTIVI".




Donato



Andrea (ASS)



Giovanni Quarta



Marco

EMENDAMENTO ALLA

PROPOSTA N° 6/2014

N° 2

Si aggiunga, all'art 4 del deliberato, subito dopo il n° 4, il seguente periodo da aggiungersi alla conclusione del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale:

"Le sedute delle Commissioni devono rimanere aperte per il tempo strettamente necessario alla trattazione del loro oggetto. Le sedute, in ogni caso, devono ritenersi chiuse alla prima decadenza del numero legale."

Carlo Di (1255)
~~Giuseppe~~
Dante
~~Luca~~